



COMUNE DI CARUGO

(Provincia di Como)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
DEL 26/06/2012 N° 15
f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to IL SEGRETARIO COMUNALE**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____-

INDICE

- Oggetto del Regolamento	articolo	1
- Presupposto dell'imposta	articolo	2
- Soggetti passivi	articolo	3
- Soggetto attivo	articolo	4
- Base Imponibile	articolo	5
- Determinazione delle aliquote e dell'imposta	articolo	6
- Esenzioni	articolo	7
- Fabbricati inagibili o inabitabili	articolo	8
- Riduzioni e detrazioni dell'imposta	articolo	9
- Versamento	articolo	10
- Dichiarazioni	articolo	11
- Accertamenti	articolo	12
- Sanzioni	articolo	13
- Interessi	articolo	14
- Riscossione coattiva	articolo	15
- Rimborsi	articolo	16
- Contenzioso e Autotutela	articolo	17
- Funzionario Responsabile	articolo	18
- Pubblicità del Regolamento	articolo	19
- Entrata in vigore	articolo	20

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria del Comune di Carugo istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 - 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446/97.
2. L'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata al 2015.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati e di aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 sono soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria quelli di seguito indicati:

1. Il proprietario d'immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
3. Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, i moltiplicatori determinati dalle disposizioni della normativa vigente in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data d'inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati rurali, di cui all'art.13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n.214, in mora della presentazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in Catasto.

Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di demolizione di fabbricato, e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
8. Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annualmente dall'ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n.504/92 mediante deliberazione della Giunta Comunale.
9. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente, precisando che, in presenza di atti pubblici o perizie giurate che certifichino un valore superiore, il contribuente sarà tenuto ad adeguare il pagamento dei tributi al valore indicato negli atti stessi.

Art. 6
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELL'IMPOSTA

1. In assenza d'interventi deliberativi da parte del Comune si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
2. Il Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale, da adottarsi entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilisce le aliquote e le detrazioni.
3. Per le annualità successive in caso di mancata approvazione della Deliberazione entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le detrazioni s'intendono prorogate di anno in anno.
4. La deliberazione tariffaria adottata dall'Ente in relazione all'Imposta Municipale propria è soggetta alla pubblicità prevista dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ART. 7
ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

1. Le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
 - Art 7, comma 1, lettera b): i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - Art 7, comma 1, lettera c): i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- Art 7, comma 1, lettera d): i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - Art 7, comma 1, lettera e): i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - Art 7, comma 1, lettera f): i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - Art. 7, comma 1, lettera h): i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - Art. 7, comma 1, lettera i): gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
3. Qualora intervengano norme successive che ampliano o riducano le fattispecie esenti l'Ente si adeguerà di conseguenza.
 4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART.8

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Per l'applicazione della riduzione della metà dell'imposta prevista dall'art. 13, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 201/2011 (e successive modifiche) per inagibilità o inabitabilità s'intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Legge 73/2010 a conversione del D.L. 40/2010 in sostituzione dell'art.6 del D.P.R. 380/2001 T.U.E.).

2. A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili:
 - a) I fabbricati nei quali le strutture orizzontali (solai, volte, tetti di copertura) presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) I fabbricati nei quali le strutture verticali (muri perimetrali o di confine) presentano gravi lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) Gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
3. Non si considera condizione di inagibilità o inabitabilità la semplice assenza di servizi igienico-sanitari.
4. L'inagibilità o inabitabilità è riconosciuta dal "Funzionario Responsabile" sulla base di dichiarazione sostitutiva documentata e presentata dal contribuente ai sensi della Legge n. 15 del 04.01.1968 ovvero su relazione peritale redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito di sopralluogo.
5. L'inagibilità o inabitabilità potrà essere riconosciuta sulla base di apposito rapporto redatto dal Servizio di Igiene Pubblica della locale A.S.L. che attesti l'insalubrità generale del fabbricato.
6. Sono tuttavia considerati inagibili, sempreché non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzata per il periodo che va dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome e/o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
8. I contribuenti devono comunicare all'Ente il venire meno dei requisiti validi per la concessione della riduzione entro 30 giorni dal loro verificarsi.

ART. 9

RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo

ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione viene meno al compimento del ventiseiesimo anno. La detrazione in parola spetta in misura proporzionale al periodo in cui si è verificato l'evento che dà diritto al beneficio; specificatamente:

- se il compimento del ventiseiesimo anno si verifica oltre il 15° giorno del mese, allora quel mese deve essere computato per intero nel calcolo della maggiorazione;
- la detrazione andrà ripartita tra i genitori comproprietari del fabbricato ove il figlio risiede anagraficamente;
- in caso di casa assegnata dal giudice della separazione, il bonus deve essere ripartito, ancorché il figlio risieda nell'alloggio assegnato, in ragione delle quote di proprietà dell'immobile degli "ex coniugi".

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €400,00.

3. La detrazione prevista per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e precisamente:

- per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

4. Nel caso di coniugi separati o divorziati con casa assegnata a uno dei due, il diritto del coniuge separato è sempre equiparato, ai soli fini Imu, al diritto di abitazione. L'unico soggetto passivo sarà quindi il coniuge assegnatario, anche se non proprietario della ex casa coniugale che avrà diritto per intero alla detrazione di Euro 200 ed alla maggiorazione di Euro 50 per figlio, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

ART.10 AGEVOLAZIONI

1. Sono soggette alla stessa aliquota e alle detrazioni previste per l'abitazione principale, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
2. E' altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero.

ART. 11 VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta Municipale Propria viene corrisposta in autotassazione con le modalità previste dalla normativa statale.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Pertanto, l'arrotondamento deve essere eseguito ad ogni singolo versamento.
5. La Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di cui al comma 1 in caso di situazioni particolari.
6. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 10,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi. Tale importo si intende riferito

all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 12 DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli e secondo le direttive approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 13 ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. In seguito all'attività di controllo il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito avviso motivato.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nel vigente regolamento delle entrate.
4. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 14 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di €51,65.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €51,65 ad €258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt.16 e 17 del D.L. 18/12/1997, n.472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 15 INTERESSI

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Le somme verranno rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 17

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Non sono dovuti rimborsi per importi inferiori ad €10,00 per ciascun anno d'imposta.

Art. 18

CONTENZIOSO E AUTOTUTELA

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Resta salva la possibilità di chiedere provvedimento di autotutela ai fini della revisione o annullamento dell'atto all'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto

funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 20
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 13 comma 15 del D. Lgs. 201/2011 dovrà essere reso pubblico mediante invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Art. 21
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 in data 26 giugno 2012, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 10 Luglio 2012 al 25 Luglio 2012.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito presso la segreteria comunale, del presente regolamento dal 26 Luglio 2012 al 10 Agosto 2012; non sono pervenute osservazione né reclami.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2012 ai sensi dell'art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011

Carugo, li 29/08/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Guglielmina Caretto)